TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 558

Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria

Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale di rispettiva competenza, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.

Versione in vigore dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Terzo — Amministrazione e contabilità
Titolo	III — Inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza
Capo	II — Inchiesta sommaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-558-potere-sostitutivo-nell-ordinare-l-inchiesta-sommaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it